

Roma, 14 settembre 2021

**ASSOCIAZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO  
(ARTeD)**

**PROPOSTE DI MODIFICA DEL DdL 2285 E GESTIONE DEL TRANSITORIO**

On. Senatrici, On. Senatori,

nel ringraziarvi dell'opportunità di essere auditi, quale unica Associazione di Ricercatori a Tempo Determinato vogliamo portare alla Vostra attenzione alcune proposte di modifica del DdL 2285 che riteniamo necessarie, in particolar modo per una valorizzazione dei "Ricercatori a Tempo Determinato di tipo A" (RTD-A), sul cui impegno si fonda la sostenibilità e qualità didattica e scientifica dell'Università italiana.

Inoltre, presentiamo in questa sede un documento contenente tre emendamenti che riteniamo necessari per evitare che questa proposta di legge, che si propone di ridurre il precariato, non porti invece ad una riduzione dei precari mediante loro espulsione dal sistema Universitario.

Il testo dell'attuale DdL semplifica, giustamente, il percorso di reclutamento con la creazione di **un unico contratto di Ricercatore *Tenure Track* (RTT)** e l'abolizione della doppia figura di RTD-A e RTD-B. Tuttavia, permangono alcune gravi criticità che necessitano di essere affrontate a partire dalla **fase Transitoria (art. 8) che non contiene alcuna tutela nei confronti dei circa 5300 RTD-A, sebbene costituiscano il segmento più qualificato della ricerca e della didattica.**

Infatti, sono già stati in passato assegnisti di ricerca per diversi anni, hanno già vinto un concorso altamente selettivo, siedono nei Consigli di Dipartimento e di Dottorato, contribuiscono al pari degli altri colleghi a tempo indeterminato alla vita dell'Università erogando la didattica di uno o più corsi, facendo esami e ricevimento studenti, seguendo come relatori i laureandi. Inoltre, quasi la metà è già in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a Professore Universitario, come risulta chiaramente anche dal "Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul precariato universitario" (approvato il 03.08.2021 dalla 7ª Commissione permanente del Senato<sup>1</sup>).

Ciononostante, non solo il Legislatore non ha inteso valorizzarne il lavoro pregresso a servizio della comunità accademica, ma l'ambiguità con cui è stato formulato l'articolo 8, comma 3 **rischia di espellere ingiustamente migliaia di RTD-A dall'Università**, impedendone la partecipazione ai concorsi per la nuova figura di RTT (che di fatto sostituisce la figura di RTD-B) a causa del perdurante limite di 12 anni di preluogo introdotto dalla Legge 240/2010.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Si veda la nota 121: «Nel momento in cui viene redatto il presente Documento (agosto 2021) risultano in servizio 5.279 ricercatori a tempo determinato di tipo A [fonte: <https://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php>]. Di questi 5279 RTD-A, circa 2500 possiedono l'Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia, cioè i titoli necessari per potere diventare Professore Associato [fonte: rielaborazione dati dal sito <https://abilitazione.miur.it/public/index.php>].»

<sup>2</sup> Infatti, chi ha già svolto **almeno 5 anni + 1 giorno di contratto**, tra assegni di ricerca e contratto di RTD-A, non potrà presentarsi ad un concorso di RTT, che prevede un contratto unico di 7 anni. Sommando 5 anni + 1 giorno al nuovo contratto di 7 anni si supererebbe **il limite di 12 anni di contratti precari post-dottorato** (Legge 240/2010).

Per questo motivo ARTeD ha proposto di emendare l'art. 8 comma 3 in modo che **la durata del nuovo contratto da Ricercatore *Tenure Track* debba essere escluso dal computo dei 12 anni.** In questo modo, tutti gli attuali RTD-A potranno partecipare al nuovo concorso per Ricercatore *Tenure Track*. La lunga durata del loro precariato, va detto, è stata causata unicamente dalla penuria di risorse destinate al reclutamento.

Del resto, non si può eliminare la frazione di precari più qualificata dell'Università italiana, né si può ringiovanire il corpo docente con un gioco di prestigio, impedendo cioè ai precari con più titoli e con più anzianità di partecipare ai futuri concorsi per RTT. Come è stato sottolineato anche da altre sigle, ARTeD ribadisce la necessità di riservare **ingenti risorse da destinare al sistema del reclutamento universitario, senza le quali nessuna riforma può davvero essere migliorativa.**

A tal proposito, si richiede **un congruo piano straordinario di RTT e PA**, con risorse destinate agli Atenei in proporzione al numero di posizioni RTD-A, **anche tramite concorsi riservati** destinati a questa figura posta dal Legislatore ad esaurimento, al pari di quanto si era previsto nella Legge 240/2010 per i Ricercatori a Tempo Indeterminato.

Ciò eviterebbe che si perda l'esperienza e la competenza del segmento di precari più qualificato della ricerca nazionale, un patrimonio che lo Stato Italiano ha il dovere di tutelare, se crede davvero nel valore strategico della ricerca e della didattica per l'innovazione e per il futuro del nostro Paese.

Come terzo punto, riteniamo necessario che il Legislatore preveda la **valorizzazione del percorso di precariato precedente, riconoscendo (a richiesta) gli anni di servizio già prestati come RTD-A** nella riduzione della durata di 7 anni della nuova figura di RTT.

Infatti, in contrasto con lo spirito della riforma di voler ridurre gli anni di precariato, gli stessi sono aumentati considerevolmente per i precari attuali, lasciando un'intera generazione nell'impossibilità di progettare percorsi di vita o di accedere ai crediti bancari.

Infine, ARTeD rileva opportuno prevedere:

- **la possibilità di emanare bandi RTD-B sino a 36 mesi** dall'entrata in vigore della legge, in luogo degli attuali 12 ed in linea con le programmazioni triennali.
- **un chiarimento sulla possibilità per RTD-A di usufruire della proroga biennale** (già prevista nel proprio contratto), a seguito dell'entrata in vigore della legge.

Come ultima osservazione, ci sia permesso di richiamare la figura di RTT che ARTeD ha proposto da diversi anni. La figura di RTT dovrebbe essere simile all'attuale RTDB, ma con un contratto di tre anni più tre: dopo i primi tre anni di contratto, se il ricercatore ha guadagnato l'abilitazione scientifica nazionale, entra in ruolo come associato, altrimenti ha un altro triennio per maturare la ASN. Una figura del genere avrebbe il vantaggio di essere adatta a tutti, perché

- un ricercatore giovane avrebbe un intervallo temporale sufficientemente lungo, di sei anni, per poter maturare l'ASN;
- un ricercatore scientificamente più maturo, che ha già fatto ricerca e ha avuto precedentemente dei contratti, avrebbe un orizzonte temporale sufficientemente breve,

prima di poter entrare in ruolo come associato, avendo già maturato esperienza di ricerca in precedenza.

In questo modo la maggior parte delle criticità espresse finora potrebbero essere automaticamente risolte, senza la necessità di articolate norme transitorie.

ARTeD ribadisce la propria disponibilità ad un confronto costruttivo sulle criticità evidenziate, confidando in un'attenta comprensione delle esigenze dei Ricercatori precari, che hanno speso con passione molti anni di attività a servizio della ricerca e della didattica nelle Università italiane e che in assenza dei correttivi proposti sono oggettivamente preoccupati per il proprio futuro.

***Il Direttivo ARTeD***

**MODIFICA NORMA TRANSITORIA ART. 8 COMMA 3**Significato della modifica proposta

Ritenendo l'attuale comma del transitorio in oggetto poco chiaro in merito al limite massimo di 12 anni, che deve riguardare soltanto i contratti previsti ed escludere il contratto previsto dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge, si propone la riformulazione del secondo periodo del comma 3 dell'art.8 del presente Disegno di Legge come segue:

Sostituire dalle parole "Ad essi continua ad applicarsi..." sino alle parole "...antecedente la data di entrata in vigore della presente legge" con il seguente testo:

"Ai fini del calcolo del predetto limite di durata sono computati esclusivamente i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n.240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge; non rientrano invece nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge."

**Pertanto, il comma 3 dell'art.8 sarà così riformulato:**

"In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge, il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.240, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma 9, a cui continua ad applicarsi il limite di durata non superiore a dodici anni. Ai fini del calcolo del predetto limite di durata sono computati esclusivamente i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n.240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge; non rientrano invece nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge."

**TRANSITORIO CONTRATTI PRECEDENTI**Significato della modifica proposta

Questa disposizione consente l'entrata nel ruolo di RTT ai già RTD-A tramite concorsi riservati, in maniera non dissimile a quanto già visto con la legge Gelmini (240/2010), all'art. 24 comma 6, per le "promozioni" riservate agli RTI (ricercatori a tempo indeterminato) in quanto figure ad esaurimento, qualora abilitate. Si noti che i maggiori oneri di cui al successivo emendamento (pari a circa 300 milioni di euro) sono stati calcolati a seguito di attenti studi, considerando il costo medio annuo di 0.5 punti organico (pari a circa 57000 euro) moltiplicati per il numero dei ricercatori RTD-A attualmente in servizio.

**Da aggiungere tra le norme transitorie e finali:** "Coloro che siano stati titolari di un contratto triennale per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3,

lettera a), della legge n.240 del 2010, secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, accedono a procedure pubbliche selettive riservate di ricercatore universitario, di cui all'art. 24 della legge n.240 del 2010 secondo la nuova formulazione, da svolgersi con cadenza annuale per i cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente emendamento il Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 302 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.”

## RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO GIÀ PRESTATO COME RICERCATORE

### Significato della modifica proposta

Questa proposta ha un duplice obiettivo: da un lato intende valorizzare il lavoro già svolto di ricerca e didattica presso le università, consentendo ai già ricercatori a tempo determinato di vedere in parte riconosciuto il proprio servizio; dall'altro intende evitare che il precariato sia prolungato dagli attuali 6/8 anni a 10/12 anni (RTD-A 3 anni + RTT 7 anni = 10 anni; o ancora, RTD-A 3+2 anni + RTT 7 anni = 12 anni).

### **Pertanto, si propone la seguente norma transitoria:**

“Laddove risulti vincitore di procedura bandita ai sensi dell' art 24, L. 240/2010, come sopra modificato, chi sia già stato titolare di un contratto triennale per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n.240 del 2010, secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito l'immediato inquadramento nel quarto anno della nuova tipologia contrattuale introdotta con il nuovo testo dell'art. 24 della legge 240.”


**ALLEGATO**

**RTD-A: il panorama attuale**


Con il presente documento intendiamo fornire un quadro per quanto possibile aggiornato (al 22/07/2021) e basato su fatti e numeri, della situazione attuale dei Ricercatori a Tempo Determinato di tipo A introdotti nel 2011 dalla legge 240/2010 “Gelmini”.\*

Il personale strutturato RTD-A era composto, in data 22 luglio 2021, da 5298 (cinquemiladuecentonovantotto) unità sulle quali abbiamo fatto alcune considerazioni.


- 1) La ripartizione del personale mostra una leggera prevalenza di uomini rispetto alle donne.




- 2) La ripartizione del personale mostra che il 12% degli attuali RTD-A sono strutturati presso atenei privati.




- 3) La ripartizione del personale mostra che circa il 9% degli attuali RTD-A sono a tempo parziale.



- 4) Pur considerando gli RTD-A come categoria nella sua interezza, desideriamo soffermarci più approfonditamente sugli RTD-A presenti negli atenei statali: 4657 (quattromilaseicentocinquantasette unità).



- 5) Particolare attenzione è stata posta sugli RTD-A in possesso dell'ASN che costituiscono circa il 47% (2512) del totale. La percentuale di RTD-A a tempo parziale in possesso di ASN è il 10% (254 unità su 2512), in linea con la percentuale di RTD-A a tempo parziale sul totale degli RTD-A.



\* Elaborazione di dati CINECA